

## CCLXXXVI.

## TORNATA DEL 5 MARZO 1913

## Presidenza del Presidente MANFREDI

**Sommario.** — *Elenco di omaggi* (pag. 9881) — *Comunicazioni* (pag. 9883) — *Presentazione di una relazione* (pag. 9883) — *Congedi* (pag. 9883) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Si riprende la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del Regio esercito »* (N. 530) — *L'art. 7 è sospeso* — *Si approvano gli articoli 8 e 9; e il 10 con un'aggiunta proposta dal ministro della guerra* (pagina 9883, 9884) — *Parlano sull'art. 11 i senatori Bava-Beccaris* (pag. 9884), *Lamberti* (pag. 9885, 9886), *Goiran, relatore* (pag. 9885, 9886) *e il ministro della guerra* (pag. 9886) — *L'art. 11, emendato, è approvato* — *L'art. 12 è approvato dopo osservazioni dei senatori Barbieri* (pag. 9887), *Lamberti* (pag. 9888), *Goiran, relatore* (pag. 9887) *e del ministro della guerra* (pag. 9888) — *Senza osservazioni si approva l'art. 13* — *Sull'art. 14 parlano i senatori Morra di Lavriano* (pag. 9889), *Goiran, relatore* (pag. 9889) *e il ministro* (pag. 9890) — *L'art. 14 è approvato, e senza osservazioni si approva l'art. 15* — *L'art. 7, nel testo concordato, è approvato dopo osservazioni dei senatori Lamberti* (pag. 9891, 9892), *Maurigi* (pag. 9891), *Pedotti* (pag. 9892) *e del ministro* (pag. 9891) — *Parlano sull'articolo 16 i senatori Lamberti* (pag. 9893), *Perrucchetti* (pag. 9895), *Pollio* (pag. 9896), *Bava-Beccaris* (pag. 9897), *Goiran, relatore* (pag. 9897) *e il ministro della guerra* (pagina 9898) — *L'art. 16 è approvato* — *Fanno osservazioni sull'art. 17 i senatori Lamberti* (pag. 9899, 9900), *Goiran, relatore* (pag. 9900) *e il ministro* (pag. 9901) — *L'articolo 17 è approvato, e senza osservazioni si approva l'art. 18* — *Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta* — *Risultato di votazione* (pag. 9901).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

il prof. Giorgio Del Vecchio della R. Università di Bologna: *Le valli della morente italianità - Il Ladino al bivio - Sui caratteri fondamentali della filosofia politica del Rousseau;*

l'Università commerciale Luigi Bocconi: *Annuario per l'anno scolastico 1911*;

il dott. Mario Ghironi: *Studi sull'ordinamento della Facoltà giuridica*;

il Presidente generale dell'Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani: *Il protettorato in Oriente*, studio di Fedele Lampertico;

il sig. Carlo Crispi Moncada: *Sulla schedatura e catalogazione delle opere in lingua araba delle Biblioteche d'Italia*;

l'on. senatore tenente generale Giuseppe Perrucchetti: *Educazione marziale e patriottica e Reparti volontari e scolastici*;

la Società ligure di Storia patria di Genova: *Atti della Società ligure di Storia patria*, volumi XXXVIII e XL;

l'on. senatore avv. prof. Andrea Guarneri: *Documenti per servire alla storia di Sicilia*, pubblicati, a cura della Società siciliana per la storia patria (seconda serie) - *Fonti del diritto siculo*, vol. VIII;

il prof. F. Angelitti: *Sugli accenni danteschi ai segni, alle costellazioni ed al moto del cielo stellato da occidente in oriente di un grado in cento anni*;

l'Istituto Internazionale di Agricoltura: *L'attività dell'Istituto Internazionale di agricoltura nel campo della cooperazione, dell'assicurazione e del credito agrario*;

il dott. Gino Modigliani: *Psicologia Vinciana*;

l'on. deputato prof. Luigi Rava: *Dal Codice civile al Codice di lavoro*, discorso;

la R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova: *Atti e memorie di quella R. Accademia*, anno CCCXXI, 1911-912 (nuova serie), vol. XXVII;

il signor Amilio Silvestri: *L'Archivio Silvestri in Calcio, Notizia e inventario*, regesto a cura di Giuseppe Bonelli;

l'on. senatore avv. Giovanni Faldella: *Leggendo i discorsi parlamentari di Tommaso Villa - Politica religiosa*, discorsi;

l'Unione delle provincie d'Italia: *Atti ufficiali della V Assemblea generale dell'Unione delle provincie d'Italia in Firenze dall'11 al 13 ottobre 1912*;

L'Accademia Pontaniana: *Atti di quella accademia*. Vol. XLII (Serie II, vol. XVIII).

La Direzione didattica delle scuole elemen-

tari in Roma: *Elenco generale degli obbligati all'istruzione elementare*. Anno scolastico 1912-1913.

La Legazione di Svezia: *Le lock-out et la grève générale en Suède en 1909*. Rapport présenté par l'Office du travail à l'Administration Royale de l'industrie et du commerce

La Deputazione provinciale di Crema: *Atti del Consiglio provinciale 1911*.

S. E. l'avv. Camillo Finocchiaro Aprile, ministro di grazia e giustizia e dei culti: *Discorsi pronunziati al Senato del Regno ed alla Camera dei deputati dal maggio 1911 al giugno 1912*.

La Società Colombaria di Firenze: *Atti di quella Società degli anni MXMX, MXMXI e MCMXI, MCMXII*.

La Direzione della rivista: *L'Università italiana*. Anno XI-1912.

Il signor Renato Paoli: *Le condizioni commerciali dell'Eritrea*.

Il Patronato dei minorenni condannati condizionalmente: *Relazione morale e finanziaria per l'anno 1911*, letta dall'on. prof. comm. Vincenzo Simoncelli all'assemblea generale del 28 marzo 1912.

L'Università di Ferrara: *Annuario della libera Università di Ferrara*. Anno scolastico 1912-13.

L'on. deputato dott. Romeo Gallenga: *In memoria di Guido Pompilj*. Discorso.

Il dott. Roberto Rampoldi: *Nuovi contributi alla cura dell'epitelioma cutaneo e mucoso col principio attivo del Jequirity (Abrus precatorius)*.

Il municipio di Bologna:

1° *Bilancio preventivo della spesa per l'esercizio finanziario 1912*;

2° *Resoconto morale della Giunta e Rapporto dei revisori sul conto consuntivo 1911*.

Il municipio di Roma: *Atti del Consiglio comunale*. Anno 1912, primo quadrimestre.

La Deputazione provinciale di Massa e Carrara: *Atti di quel Consiglio provinciale*. Anni 1910-11.

Il presidente del Comitato esecutivo pel monumento ad Antonio Panizzi in Brescello: *Pel monumento a Antonio Panizzi eretto in Brescello il 13 ottobre 1912*. Discorsi e documenti con prefazione di Naborre Campanini.

**Messaggio del Presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del Presidente della Corte dei conti:

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del decorso mese di febbraio non è stata eseguita alcuna registrazione *con riserva*.

« Il Presidente  
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Domandano congedo: il senatore Campo di un mese per ragioni di salute; il senatore Guy di cinque giorni per ragioni di ufficio.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Presentazione di una relazione.**

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'industria agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Malvezzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione per il regolamento interno;

b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

c) di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

d) di un commissario al Consiglio superiore del lavoro.

Prego il senatore segretario Melodia di procedere all'appello nominale per questa votazione.

MELODIA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Nomina di scrutatori.**

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati dello scrutinio delle seguenti votazioni testè compiute:

Votazione per la nomina di un componente della Commissione pel regolamento interno:

Senatori Ellero, Scillamà, Martinez.

Votazione per la nomina di un componente della Commissione per i trattati internazionali:

Senatori Di Carpegna, Tami, Levi Ulderico.

Votazione per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori Santini, Castiglioni, Pagano.

Votazione per la nomina di un commissario al Consiglio superiore del lavoro:

Senatori De Sonnaz, Garavetti, Tommasini.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. Esercito » (N. 530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito ».

Come il Senato ricorda, ieri la discussione è stata sospesa all'art. 7 affinchè potessero mettersi d'accordo sulla formula dell'emendamento l'Ufficio centrale, l'onor. ministro e i vari oratori.

Siccome l'articolo concordato non si è ancora potuto stampare, ma verrà distribuito a momenti, così, per risparmio di tempo, procederemo alla discussione degli articoli seguenti.

Se non vi sono opposizioni, passeremo senz'altro all'art. 8 che rileggo:

**Art. 8.**

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità tra i maggiori del rispettivo ruolo, salvo le eccezioni di cui agli art. 11 e 22 della presente legge.

(Approvato).

## Art. 9.

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del corrispondente ruolo di anzianità. Essi dovranno aver subito con esito favorevole apposito esperimento di abilità e cultura professionale, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

(Approvato).

## Art. 10.

Le promozioni ai vari gradi di generale hanno luogo a scelta; esse debbono essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualità militari e cultura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire.

I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di maggior generale se non hanno tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io propongo che si aggiunga in coda a questo articolo la seguente dizione « o delle scuole centrali di tiro di artiglieria », perchè il comando di queste scuole corrisponde quasi al comando effettivo di un corpo di truppa e perchè, se così non si facesse, si correrebbe il rischio di avere una fantasmagoria nel comando delle scuole centrali di tiro, mentre è necessario che i comandanti vi permangano almeno tre o quattro anni per poterne avere buoni risultati.

PEDOTTI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 10 con l'aggiunta proposta dall'onor. ministro della guerra:

## Art. 10.

Le promozioni ai vari gradi di generale hanno luogo a scelta; esse debbono essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualità militari e cultura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono esser chiamati a coprire.

I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di

artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di maggior generale se non hanno tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe o delle scuole centrali di tiro di artiglieria.

Chi approva l'articolo nella nuova dizione è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 11.

L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza, potrà, anche se non sia già iscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado iscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di anzianità, di grado, di comando, di servizio nonché degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie.

Le proposte per queste promozioni eccezionali sono fatte, con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 14 della presente legge, con l'intervento almeno di tre quarti dei membri.

Il parere della Commissione sarà ritenuto sfavorevole se la proposta abbia riportato più di un voto contrario.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Desidererei che il ministro si compiacesse di inserire nel primo comma dell'art. 11 questo inciso: « mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254 ».

Questo articolo è quello che stabilisce la permanenza minima in ciascun grado; mi sembra necessario confermarlo perchè nelle promozioni per via eccezionale non succeda il caso che un ufficiale possa essere promosso, per esempio, al grado di maggiore, senza aver fatto gli anni stabiliti da quell'articolo nel grado di capitano.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1913

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. L'aggiunta proposta dal senatore Bava mi sembrerebbe superflua, in quantochè l'art. 35 del presente disegno di legge cita quali articoli della legge 2 luglio 1896, della legge 6 marzo 1898 e della legge 21 luglio 1902 sono stati abrogati, e fra questi articoli non figura l'articolo, al quale allude il senatore Bava. Quindi resta inteso che tale articolo rimane in vigore.

BAVA-BECCARIS. Se è così sta bene; ma per chiarezza mi sarebbe parsa opportuna la mia proposta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto l'emendamento proposto dal senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Ringrazio.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte dell'art. 11 colla aggiunta proposta dal senatore Bava-Beccaris ed accettata dall'onor. ministro della guerra.

#### Art. 11.

L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza potrà, anche se non sia già iscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado iscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di anzianità, di grado, di comando, di servizio, nonché degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Prima che sia messo in votazione questo emendamento, siccome avevo da dire due parole per proporre un cambiamento della dizione (che forse non sarà accolto nè dal ministro, nè dalla Commissione e tanto meno dal Senato), mi si permetta tuttavia di esporre questo mio desiderio. Nel progetto di legge che fu presentato nel 1892 e che fu approvato dal Senato, ma che non ebbe la fortuna di ricevere la sanzione dell'altro ramo del Parlamento, e quindi rimase lettera morta,

come sono rimasti lettera morta altri di questi progetti di legge di modifica all'avanzamento, era detto su questo proposito così: « È riservata al ministro della guerra la facoltà di proporre con speciale relazione a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari e per insigni servizi militari resi alla patria ».

Mi pare che questa dizione risponda molto meglio allo spirito di quest'articolo, ed essenzialmente possa dar luogo meno facilmente a discrepanze di interpretazione e dubbi di applicazione. Fu già detto a proposito dell'articolo 25 (che non è altro in sostanza che l'articolo 11 che oggi si riproduce sotto altra forma), che fece cattiva prova e quindi invece di corrispondere agli scopi che ci si era proposti, cercando di dare un avanzamento a quei fortunati individui che presentano qualità straordinarissime, fu applicato a rovescio o mal a proposito, perchè molte volte sembrò essere applicato per salvataggio; ed ogni qualvolta si parlò di meriti speciali, questi meriti furono discussi, per lo meno, perchè non erano a cognizione di una gran parte dell'esercito e quindi non erano entrati nel dominio dell'opinione pubblica militare. Mi pare che questa dizione soddisfi coloro che vorrebbero che fosse esclusivamente detto che per meriti straordinari di guerra si deve applicare quest'articolo.

Uno dei miei colleghi ha affacciato il desiderio di portare un emendamento il quale stabilisse che colui il quale esercita un comando in combattimento, superiore al grado di cui è rivestito, dovrebbe in qualche modo essere ricompensato. E certo che quando uno in grado inferiore adempie a degli obblighi che sarebbero in facoltà esclusiva di chi è rivestito di un grado superiore, e li disimpegna su vasta scala per un lungo spazio di tempo, certamente egli esplica tali qualità che la promozione straordinaria a scelta è più che giustificata.

Nel campo scientifico militare tecnico, si possono avere da parte dei tecnici dei ritrovati, delle innovazioni che possono realmente portare una specie di rivolgimento nella tecnica militare. Queste innovazioni rappresentano dei veri servizi resi allo Stato.

Ora, quantunque con la formula adottata dall'Ufficio centrale ed accettata dall'onorevole

ministro, si evitino molto probabilmente i dubbi di interpretazione che potessero nascere, a me sembra che la dizione che propugno risponderebbe meglio allo scopo.

Per queste ragioni proporrei che questa dizione fosse sostituita all'altra.

Ma ciò su cui tengo specialmente è che sia riprodotto l'ultimo inciso che era in quella dizione, e cioè: « i fatti e i servizi che motivarono tale eccezionale promozione saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale delle nomine del Regio esercito ».

In questo modo si chiude la bocca a qualunque malvagia opposizione. Quando i motivi che hanno indotto l'autorità superiore ad applicare questa eccezionale promozione siano resi di pubblica ragione, tutti i commenti cadranno nel vuoto.

Faccio perciò formale proposta in questo senso e prego, sia l'onorevole ministro che l'Ufficio centrale, di accettare per lo meno questa seconda proposta, qualora non si intenda di accogliere la prima.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. L'applicazione dell'articolo 25 in passato diede luogo a molti commenti sfavorevoli, perchè troppo elastica ne era la dizione e perchè le Commissioni proponenti usavano soverchia larghezza nell'apprezzare l'importanza dei meriti degli ufficiali che erano proposti per questa eccezionale promozione. Perciò con la dizione che ora si propone, si sono voluti evitare quest'inconvenienti. Del resto la garanzia maggiore che non avvengano le larghezze eccessive che si sono lamentate nel passato, sta nella chiusa di quest'articolo, che dice: « il parere della Commissione sarà ritenuto sfavorevole se la proposta abbia riportato più di un voto contrario ». In questa clausola sta la garanzia principale.

Per queste ragioni mi sembra che la proposta fatta dall'onorevole senatore Lamberti si riduca più che altro ad una questione di parole.

Relativamente alla sua seconda proposta e cioè alla pubblicazione sul Bollettino delle ragioni per cui si accorda la promozione, se l'onorevole ministro l'accetta, l'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà ad aderirvi, pur osservando che si tratta di questione di regolamento.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io prego l'onorevole senatore Lamberti di non voler insistere, per lo meno per quanto riguarda la prima parte della sua proposta.

Mi sembra che la dizione studiata dall'Ufficio centrale e da me accettata sia talmente precisa da eliminare qualunque pericolo che in avvenire possano verificarsi gli inconvenienti lamentati nel passato, nell'applicazione di queste promozioni eccezionali a scelta.

Quanto all'altra proposta dell'onorevole senatore Lamberti e cioè che la motivazione della proposta che dà luogo a queste promozioni sia fatta oggetto di una speciale relazione da pubblicarsi nel Bollettino delle nomine non ho nulla in contrario da parte mia. Ma, come ha opportunamente osservato l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, si tratta più che altro di cosa da disciplinarsi col regolamento.

E, fatte queste brevi osservazioni, spero che l'onorevole senatore Lamberti se ne voglia dichiarare soddisfatto ed accogliere la preghiera che gli rivolgo di non insistere nella sua proposta.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio, riconoscente, sia l'Ufficio centrale che l'onorevole ministro della condizionata accoglienza fatta alla mia proposta. Prendo per altro occasione da ciò per felicitarmi con l'onorevole ministro e con l'Ufficio centrale perchè si è sostituito alla presunta capacità di fatti speciali, i fatti speciali constatati. Questo è quello che era necessario di fare ed è bene che lo si sia fatto.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. In quest'articolo havvi ancora una cosa da precisare. Avendo accettato l'emendamento proposto dal senatore Bava, sarebbe superflua la parola « d'anzianità »; si dovrebbe dire semplicemente: « condizioni di grado, di comando, ecc. ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare questa proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Lamberti ha ritirato la sua proposta di emendamento.

Ora pongo ai voti l'emendamento del senatore Bava-Beccaris, che consiste nell'aggiungere in fine del primo comma le parole: « mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'onor. relatore propone e l'onor. ministro della guerra accetta, che nel primo comma di quest'articolo sia soppressa la parola « di anzianità ».

Pongo ai voti questa proposta di emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 11 così com'è stato modificato e che rileggo:

#### Art. 11.

L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari, abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza, potrà, anche se non sia già iscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado iscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di grado, di comando, di servizio nonché degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Le proposte per queste promozioni eccezionali, sono fatte con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse però dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 16 della presente legge, con l'intervento di almeno tre quarti dei membri.

Il parere della Commissione sarà ritenuto sfavorevole, se la proposta abbia riportato più di un voto contrario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 12.

In tempo di guerra:

a) si possono fare in tutti i gradi di ufficiale promozioni straordinarie per merito di

guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno;

b) le promozioni ordinarie possono aver luogo senza esami od esperimenti, e facendo astrazione, per i colonnelli, dal termine di tempo stabilito dal secondo capoverso dell'art. 10 della presente legge.

A questo articolo è stato proposto dal senatore Barbieri il seguente emendamento, di aggiungere cioè: « quando abbiano esercitato durante l'azione un comando superiore al proprio grado ».

Ha facoltà di parlare il senatore Barbieri per illustrare questo suo emendamento.

BARBIERI. Ho proposto di fare l'aggiunta di cui è stata data testè lettura subito dopo il primo comma dell'art. 12 dove è detto: « si possono fare in tutti i gradi di ufficiale promozioni straordinarie per merito di guerra » ecc. Questa aggiunta ha uno scopo restrittivo, perchè solo quando si è esercitato un comando superiore al proprio grado in una azione, l'ufficiale ha dimostrato di essere veramente meritevole di una promozione straordinaria. Se egli ha esercitato il comando del proprio grado, potrà essere soltanto meritevole di una onorificenza anche alta, ma non mi pare possa, per ciò solo, meritare una promozione specialissima.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Lo scopo dell'emendamento proposto dal senatore Barbieri è restrittivo, ma mi pare che legghi un po' troppo le mani alle Commissioni che giudicano dei meriti di questi ufficiali. Può darsi benissimo che un ufficiale meriti la promozione al grado superiore, senza aver esercitato il comando del reparto competente a quel grado. Mi pare non si possa restringere tanto la portata della legge. Inoltre un ufficiale può anche trovarsi per caso a comandare un reparto del grado superiore, e questo reparto, per combinazione, senza che vi sia merito dell'ufficiale che ha preso il comando, può fare buonissima prova, e quindi il comandante nuovo profitterebbe dei meriti altrui.

L'Ufficio centrale quindi non può accettare questo emendamento.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi associo pienamente alle considerazioni espresse dall'on. relatore dell'Ufficio centrale, e prego il senatore Barbieri di non voler insistere nel suo emendamento.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. A titolo di schiarimento domando se sarebbe possibile d'introdurre una variante con la quale si provvedesse al caso, forse non molto frequente, che, in tempo di guerra, un sottufficiale, che avesse oltrepassato i 35 anni di età, e per ragioni di azione di valore spiegato sul campo di battaglia meritasse la promozione ad ufficiale, domando se nell'art. 12, dove si fa astrazione da tutte le altre condizioni, non si potrebbe aggiungere che si facesse astrazione in questi casi anche dall'età.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'articolo 12 mi pare che escluda già la supposizione che fa il senatore Lamberti, e che durante il tempo di guerra, le promozioni per merito di guerra possano avvenire indipendentemente dall'età; infatti il primo comma dice che per merito di guerra possono aver luogo promozioni straordinarie per atti di valore debitamente accertati e segnalati all'esercito con ordine del giorno, e non fa questione di età; e quindi anche se il sottufficiale avesse superato l'età di 36 anni può essere promosso ufficiale per merito di guerra.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Sono lieto di queste dichiarazioni. Io ho affacciato questo dubbio per le disposizioni del comma b) il quale dice che le promozioni possono aver luogo senza esame od esperimento, e facendo astrazione per i colonnelli dai limiti di età stabiliti.

Dunque si sente qui il bisogno di dire che certe condizioni imposte per certi casi non hanno più nessun valore. Io volevo quindi che non si potesse affacciare il dubbio che queste condizioni restrittive imposte per le promozioni da sottufficiale ad ufficiale si potessero affac-

ciare come opposizione a conferire il grado di ufficiale per merito di guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Il comma b) parla di promozioni ordinarie e non di promozioni straordinarie per merito di guerra.

LAMBERTI. Ha ragione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 12 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

##### Art. 13.

Dell'idoneità all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, giudica una Commissione di avanzamento di primo grado, le cui deliberazioni sono alla loro volta sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, la composizione delle Commissioni suddette, a seconda dei vari gradi e dei vari ruoli, è determinata dal regolamento.

(Approvato).

Ora viene l'art. 14, al quale il ministro della guerra propone un emendamento.

Domando all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento proposto dal ministro della guerra.

PEDOTTI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'art. 14 colle modificazioni proposte dall'onorevole ministro.

##### Art. 14.

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei Corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di Commissione centrale d'avanzamento. Essa è composta del capo di Stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore

delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore di servizio di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte come membri consultivi e senza diritto a voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono sindacabili.

La Commissione non s'intenderà costituita ove manchi più di uno de' suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Desidererei due chiarimenti dall'onor. ministro della guerra. Il primo è relativo al primo comma.

Quasi tutti i colonnelli e gli ufficiali generali sui quali è richiesto il voto di uno degli ispettori generali, o ispettori o del comandante l'arma dei carabinieri Reali, dipendono contemporaneamente da un comandante di corpo d'armata.

Io suppongo che sia intenzione dell'onorevole ministro che il voto sia dato tanto dal comandante del corpo d'armata, che dagli ispettori, perchè si tratta di colonnelli e generali che dipendono direttamente dal comando del corpo d'armata e nell'istesso tempo sono sotto l'alta sorveglianza degli ispettori.

Questo per quanto si riferisce al primo comma.

Nel comma seguente si parla del generale che è chiamato a dare delle spiegazioni, senza diritto al voto, sopra un ufficiale che sia stato nel tempo ai suoi ordini.

A me sembrerebbe più ragionevole che quando si tratta di un comandante di corpo d'armata, chiamato a dare spiegazioni, avesse anche lui il diritto di voto. Tali fatti nell'antica legge non potevano succedere, perchè la Com-

missione era composta di tutti i comandanti di corpo d'armata e quindi avevano sempre diritto al voto.

Null'altro ho da aggiungere. Desidererei soltanto di avere dall'onorevole ministro questi chiarimenti.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Quando l'ufficiale è trasferito da un Comando di Corpo d'armata ad un altro, oppure quando cambia il titolare del Comando del Corpo d'armata, il comandante antecedente ha dovuto già prima pronunciare una sentenza sull'ufficiale stesso; la Commissione centrale quindi non ha che a rivangare il passato e vedere quale fu il voto dato l'anno prima dal comandante di Corpo d'armata che aveva l'ufficiale alla sua dipendenza, e mi pare che in tal modo essa sia sufficientemente illuminata senza bisogno di fare intervenire nel giudizio quest'altro comandante di Corpo d'armata.

Se l'onor. ministro della guerra lo consente, si potrebbe anche stabilire che i due ultimi comandanti di Corpo d'armata possano essere interpellati; ma quello che si voleva ottenere con questa disposizione, era di non fare delle Commissioni troppo numerose; perchè nelle Commissioni molto numerose accadono spesso degli equivoci.

A me sembra sufficientemente garentito il giudizio sull'idoneità all'avanzamento di un ufficiale, dall'intervento nella Commissione del suo comandante del Corpo d'armata.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Per me non è questione di guarentigia dell'ufficiale, è questione di dignità del comandante di corpo d'armata chiamato a dare spiegazioni, senza voto.

Si è corretto il primitivo progetto che stabiliva l'intervento del comandante del corpo di armata senza voto, cosa alla quale mi sarei assolutamente ribellato; ma non basta. Vorrei che il comandante del corpo d'armata avesse sempre diritto al voto: ne faccio questione di dignità per l'alta sua posizione e per il suo prestigio.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. In quanto alla seconda obbiezione, io non posso che associarmi a quanto ha detto l'on. relatore.

L'aggiunta di quel secondo comma in quell'articolo mira a che la Commissione, la quale deve dare il suo giudizio, possa essere perfettamente illuminata in tutto e per tutto sugli ufficiali da giudicare.

I tenenti generali, dei quali si discorre nel comma predetto, non sono chiamati a votare l'avanzamento, ma a fornire alla Commissione che deve votare quest'avanzamento, tutti gli elementi necessari.

Il senatore Morra fa il caso che sia chiamato a tale scopo un comandante di corpo d'armata; nel testo dell'articolo si parla invece, genericamente, di tenenti generali che potrebbero anche essere soltanto comandanti di divisione, ed allora, nel caso che fosse accettata la proposta del senatore Morra, si dovrebbe pur sempre fare l'eccezione per i comandanti di divisione.

Ma il concetto generale che ha ispirato questo articolo è che la Commissione, composta di elementi poco numerosi, e tassativamente determinati, possa, per essere meglio illuminata, chiamare nel suo seno i tenenti generali che hanno avuto alla loro dipendenza l'ufficiale da giudicare. Se fra questi poi vi possa essere un comandante di corpo d'armata, o un tenente e generale comandante di divisione, comprenderà il senatore Morra che non è il caso di far distinzioni nell'articolo, quindi lo pregherei di non insistere su questo.

Quanto alla prima parte io convengo perfettamente in quello che egli ha detto.

MORRA. Ringrazio.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho chiesto la parola per associarmi alle considerazioni fatte dal senatore Morra. Però la risposta che ha dato l'onor. ministro mi consiglia a desistere dalla seconda parte di quelle considerazioni.

Quanto alla prima, mi pare essenziale, ed io non ho capito bene se il ministro l'accetti. Parlo cioè degli ufficiali che per la specialità della loro arma sono sottoposti al giudizio dei rispettivi ispettori e contemporaneamente al proprio comandante di corpo d'armata...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho detto che accettavo questa parte della proposta del senatore Morra.

LAMBERTI. ...Allora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 14. con le modificazioni proposte; lo rileggo:

#### Art. 14.

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitari e di Commissariato) prende il nome di Commissione centrale d'avanzamento. Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del Corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonché gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore di servizio di Commissariato per gli ufficiali delle varie armi, Corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte come membri consultivi e senza diritto a voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La Commissione non s'intenderà costituita ove manchi più di uno de' suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 15.

In caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalle Commissioni di primo grado e da quelle di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al ministro.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1913

Essendo stato stampato il testo concordato dall'art. 7, prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 7 (concordato).

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei Corpi sanitario e veterinario, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani devono aver superati esperimenti da determinarsi con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi ed in parte speciali a ciascun'arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma come per l'avanzamento ad anzianità.

Saranno ammessi all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver prestato servizio nei reggimenti o reparti autonomi di truppa col grado di capitano almeno per due anni se di stato maggiore o del Genio e per cinque anni se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo, alle promozioni a scelta: quelli che risultassero in eccedenza saranno a mano a mano promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici e veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io insisto sulla Commissione unica perchè non so capire come quella parte degli esperimenti da tutti riconosciuta comune a tutte quante le armi, debba essere sottoposta al giudizio di diverse Commissioni. Io francamente quella parte comune, anche che si riferisca ai carabinieri, la vorrei; vuol dire che i carabinieri ne avranno un decimo di parte comune e gli altri la metà. E non vi sarà nulla di male che quel decimo dei carabinieri si sottoponga all'esame della Commissione unica. Vi sono poi le sotto-Commissioni le quali hanno l'incarico di esaminare la parte speciale di ogni arma; ciò vuol dire che per i carabinieri vi sarà una sotto-Commissione che provvederà esclusivamente per essi. Ma ripeto tuttociò che è comune a tutti i concorrenti non può non essere sottoposto ad un giudizio unico, cioè ad un'unica Commissione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io prego l'onor. senatore Lamberti di non voler insistere. Egli sa che questi esami di avanzamento a scelta si son sempre fatti con una Commissione unica; quindi è superfluo venirlo ad affermare oggi nella legge tanto più che questa è materia di regolamento. Ma il ministro dovrebbe aver pure la facoltà di muoversi fra le spire della legge; ed invece il ministro della guerra non può fare un caporale se la Commissione di primo grado non ha dato parere favorevole. Lasciate che egli assuma la sua parte di responsabilità davanti al Paese e al Parlamento per ciò che riguarda l'andamento dell'esercito. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Nessuno più di me è favorevole a lasciare piena libertà al ministro in conformità delle grandi responsabilità che gli spettano; ma dal momento che si era parlato su quest'inciso, io avevo creduto di poter esporre il desiderio mio in proposito.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Io pregherei il Senato come prego l'onor. ministro della guerra e soprattutto il mio carissimo amico senatore Lamberti, che si vada molto adagio a non confondere gli

avanzamenti a scelta degli ufficiali dei Reali carabinieri con quelli di tutte le armi. Gli ufficiali dei carabinieri hanno essenzialmente una missione di una natura così speciale che le loro attitudini strettamente militari diventano assolutamente una quantità trascurabile. Gli ufficiali superiori dei carabinieri hanno spesso in mano l'Amministrazione di tutta la pubblica sicurezza in intere provincie, e vi adempiono le loro funzioni nel modo più lodevole.

Prima di elevare ad alti gradi degli ufficiali di carabinieri bisogna preoccuparsi se questi ufficiali hanno tutte le condizioni morali, tutti i precedenti di carattere morale, tutta la fede in certe istituzioni che sono la base dell'ordine sociale e il fondamento del nostro Statuto, prima di occuparsi delle maggiori o minori attitudini a comandare un battaglione di fanteria. (*Bene*).

PEDOTTI, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *dell' Ufficio centrale*. Per i carabinieri si è tenuto speciale conto delle esigenze particolari del loro servizio, che è essenzialmente di istituto. Così essi non sono neppure compresi al quarto capoverso dell'art. 7, dove è detto del numero di anni di grado e di comando che debbono avere i capitani delle varie armi per concorrere all'esperimento per la scelta.

Precisamente in considerazione dei servizi del tutto speciali che loro sono affidati, non escluse anche lunghe missioni all'estero, dove di solito poi si mandano i migliori, sta il fatto che dagli ufficiali dei carabinieri non sarebbe possibile esigere un lungo periodo di comando di una compagnia, che essi non potrebbero tenere se non nella legione allievi. Nelle legioni territoriali, i capitani dei carabinieri sono bensì comandanti di compagnia, ma qui non si tratta di compagnie considerate nel rispetto di unità tattiche. Qui si tratta di un semplice comando di istituto, che abbraccia un certo numero di sezioni di carabinieri, rette da tenenti, ed un ancora maggior numero di stazioni, rette da sottufficiali e sparse su larghissimo territorio, con compiti che non sono propriamente militari.

Vede dunque l'on. senatore Maurigi che non si è trascurato di tenere il debito conto della speciale situazione in cui gli ufficiali dei carabinieri si trovano.

Quanto alla Commissione unica o non, per gli esami, mi si permetta un piccolo chiarimento.

Per gli esperimenti riflettenti l'avanzamento per anzianità, ai quali tutti debbono sottostare, si tratta di prova da compiersi in un dato periodo dell'anno e con determinate Commissioni esaminatrici che direi locali; per l'avanzamento a scelta invece i pochi che sono ammessi a concorrere alle prove lo sono davanti ad una Commissione naturalmente unica, in altro speciale periodo di tempo. Quindi è che non si potrebbe far concorrere insieme, come forse da taluno si intende, coloro che subiscono le prove per l'avanzamento a scelta e quelli che le danno per l'avanzamento ad anzianità.

Così della Commissione unica per gli esperimenti relativi alla scelta, non si potrebbe fare a meno per la necessaria uniformità dei giudizi; ma non si deve intendere una Commissione composta di ufficiali tutti di un'arma, come quella davanti alla quale si presentano indifferentemente ufficiali di artiglieria, di cavalleria o di fanteria ecc. S'intende invece che la Commissione è composta di tanti elementi quanti sono necessari per giudicare anche nelle prove speciali, ufficiali di tutte le armi. E però se la Commissione deve di necessità essere unica, essa ha da essere suddivisibile poi in sotto-Commissioni. Del resto è questa una questione tutta speciale di regolamento e che non dovrebbe avere a che fare con la legge. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi si permettano poche parole per tranquillare l'onor. collega senatore Maurigi.

Io ho parlato dei carabinieri esclusivamente perchè la ragione che è stata addotta dal senatore Pollio per combattere, anzi per escludere quell'inciso che il senatore Bava-Beccaris, il senatore Ponza ed io avevamo inserito nel nostro emendamento (proponente una Commissione unica giudicante) consisteva nel fatto che i carabinieri Reali, a cagione del loro speciale istituto, non possono razionalmente essere sottoposti al giudizio della Commissione che esamina gli altri ufficiali.

Del resto mai è venuto in mente a me di istituire un parallelo, anche lontano, tra le qua-

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1913

lità che deve possedere l'ufficiale dei carabinieri e quelle che debbono possedere ufficiali di armi diverse. E nessuno di coloro che appartengono od appartennero al Regio esercito, poteva pensare una cosa di questo genere.

Ogni arma ha le sue caratteristiche speciali, come ogni arma ha qualità comuni da esplicitare e da comprovare; le qualità comuni ed essenziali che debbono dimostrare di avere tutti quegli ufficiali che aspirano all'avanzamento e alla scelta, vanno sottoposte al giudizio di una Commissione unica, mentre le altre qualità vanno sottoposte al giudizio di quella parte della Commissione unica, delegata più specialmente a constatare la maggiore abilità di esplicitare le funzioni proprie dell'arma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7 così concordato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori scrutatori di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balestra, Barbieri, Barinetti, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Botterini, Bozzolo.

Cadolini, Caetani, Camerini, Carafa, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chironi, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Campo-reale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Ellero.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi.

Garavetti, Garofalo, Gatti Casazza, Gessi, Giorgi, Goiran, Gorio, Greppi, Guala, Gualterio.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Morra.

Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Pedotti, Perucchetti, Piaggio, Pigorini, Plutino, Polacco, Pollic, Polvere, Ponza Cesare.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Rossi Giovanni.

Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Schupfer, Scillamà, Serena, Spingardi.

Tajani, Tami, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ».

Passeremo alla discussione dell'art. 16.

Avendo l'Ufficio centrale accettato le modificazioni proposte dal ministro, darò lettura dell'articolo nel testo concordato.

#### Art. 16.

La designazione alla carica di comandante di Corpo d'armata è fatta dal ministro, su proposta della Commissione centrale d'avanzamento nei modi contemplati dall'art. 14.

Il ministro, fa la designazione alle altre cariche dell'esercito, e cioè del capo di stato maggiore dell'esercito, dei comandanti di armata, del comandante generale dei carabinieri reali, degli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e genio e del presidente del tribunale supremo di guerra e marina, udito il parere consultivo della Commissione centrale, composta per questi casi del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata.

Vi interverrà inoltre il ministro, però senza voto.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Sono talmente compreso della importanza del grado di comandante di corpo d'armata che tra le qualità, le attribuzioni, l'ascendente, l'autorità che deve avere un comandante di corpo d'armata e le rispettive qualità che debbono essere insite nel comandante

designato per un'armata, veggio una tale affinità e rispondenza che la differenza finisce per essere assai poco sensibile, tanto più che in ogni comandante di corpo d'armata io sento il bisogno di vedere la possibilità di assumere e disimpegnare in un dato momento le funzioni del comando di armata.

Questo dico per giustificare un'idea, non una proposta, che non faccio perchè sono sicuro non verrebbe accolta. Ad ogni modo esprimo il sentimento, che non è di oggi, ma che ho da molto tempo.

Ritengo che la designazione a comandante di un'armata rappresenti semplicemente una dichiarazione di una maggiore, di una migliore efficienza presunta nel comandante di corpo d'armata che viene designato, ma io ritengo che tutti i comandanti di corpo d'armata debbano avere virtualmente la capacità di comandare temporaneamente un'armata.

Io credo che la maggior sicurezza di giudizio sull'opportunità di scelta nella designazione del capo di stato maggiore dell'esercito e dei comandanti d'armata dovrebbe venire dai comandanti dei corpi d'armata. Quando fossero essi stessi a scegliersi i loro supremi comandanti, non vi potrebbe più essere, in via quasi costante, eventualità di mancanza di reciprocità di fiducia, nè di devota subordinazione.

Per me ho la convinzione che questo sia il sistema più razionale, più rispondente alla esigenza morale dei quadri negli alti gradi dell'esercito.

Il sottoporre il giudizio sulla idoneità al comando di un'armata dei comandanti di corpo di armata ai comandanti o designati di armata in carica, può produrre il fatto non insolito che taluno o più di questi si trovi a non avere avuto mai relazioni dirette di servizio col comandante di corpo d'armata sottoposto al suo giudizio; certamente la lunga convivenza nell'esercito per oltre quaranta anni avrà dato un certo grado di conoscenza al membro giudicante del suo giudicato: ma sarà sempre una conoscenza non determinata, non subiettiva ma riflessa.

Io che ho vissuto più di 50 anni nell'esercito ricordo di esserne andato via non essendomi mai trovato in relazioni di servizio, nè di presidio con colleghi di generalato che pure conoscevo da tanti anni di nome. Ma allora

può benissimo, se non spesso, alcune volte succedere che l'apprezzamento che si fa dell'individuo in tali condizioni viene da una specie di tradizione circolante, non bene appurata, talvolta benevola, tale altra meno, cosicchè uno passa per pura affermazione per un uomo superiore e l'altro per una mediocrità; mediocrità relativa se si tratti di un comandante di corpo d'armata, carica alla quale non si può ammettere si giunga e si rimanga con una reputazione di mediocrità.

Io vorrei che la designazione di un comandante di corpo d'armata al comando d'una armata significasse per i dodici comandanti di corpo d'armata, che il prescelto rappresenta fra essi quello giudicato il migliore di tutti per ben comandare un'armata. Credo di avere espresso chiaramente il mio concetto.

Ad ogni modo, vi è un'altra questione. Il ministro domanda d'intervenire nella Commissione costituita, come stabilisce l'art. 16: vale a dire dal capo di stato maggiore dell'esercito e dai quattro comandanti designati d'armata, ed intende d'intervenire per chiarire e per dare tutti quei particolari che al riguardo di un comandante di corpo d'armata possono rimanere effettivamente ignorati dai comandanti designati di armata destinati a giudicare. Se questi comandanti designati pel comando d'una armata in guerra avessero delle funzioni od attribuzioni precisate (il che non è), e queste attribuzioni li mettessero in contatti frequenti cogli altri comandi di quelle zone di alta giurisdizione che potrebbe essere a loro assegnate, come avviene per gli ispettori generali di esercito in Germania, e si sapesse che il comandante designato per un'armata in guerra, esercita in tempo di pace una vigilanza ed una osservazione continuata sopra l'esplicazione di comando o sopra tutte le funzioni di un comandante di corpo d'armata, allora il membro dell'alta Commissione giudicante non potrebbe mai essere sospettato o imputato di non conoscere bene personalmente il generale sottoposto al suo alto giudizio. Ma questo, per ora almeno, non avviene da noi.

Sappiamo che i comandanti di armata hanno ciascuno uno scacchiere da studiare, hanno da preparare la mobilitazione e possono essere incaricati, volta per volta, di qualche incarico delicato, che può anche riflettere l'alto perso-

nale nelle sue funzioni più delicate e più alte. Ma, ripeto, che per legge o statuto non è stabilito che il comandante designato per una armata in guerra, abbia anche in tempo di pace una vigilanza od una specie di giurisdizione speciale sopra quei due o tre comandanti di corpo d'armata, i quali debbono o potranno costituire l'armata che egli deve portare in guerra. Ora non mi pare che questo giudizio che richiedesi, così come vuole l'art. 16 del presente disegno di legge, sia quello che rappresenti effettivamente il valore dell'individuo da giudicare, giudizio che, fatto come è fatto oggi, significa, se negativo, mortificare e rendere impossibile ad un uomo delicato di continuare nelle sue funzioni di comandante di corpo d'armata. Per me è così alto il concetto che ho di un comandante di corpo d'armata, che mal mi adagio all'idea di un uomo in posizione così elevata, che, menomato nella sua reputazione, possa seguitare ad esercitare la sua importante ed altissima funzione, con la stigmata di non idoneità a comandare un'armata, che lo esautorata di fronte ai suoi subalterni e gli mette nell'animo la sfiducia di se stesso, convinto di non godere più la fiducia che gli è necessaria dei suoi sottoposti.

E tanto meno so comprendere come il comandante di armata, possa trascinarsi dietro di sé, senza grave preoccupazione, uno di questi comandanti di corpo d'armata, che egli ha giudicato non idoneo al comando superiore, e che tanta parte pure deve esplicitare in una campagna o in una grande battaglia.

«Sarò esagerato, ma io la sento così, ed ho creduto conveniente di esplicitare apertamente questi miei sentimenti.

Vi è un altro articolo successivo nel quale mi pare si dica che l'esclusione dalla nomina di comandante di corpo d'armata, vale come una non promozione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Questo è un articolo che potremo discutere dopo.

LAMBERTI. Mi dispiace di importunare il Senato col prendere sovente la parola e di diventare molesto, ma io sento la grande importanza di questa legge e credo che sia conveniente discuterla con la maggiore minutezza analizzandola, cioè, nei suoi più minuti particolari e in tutti i suoi aspetti: potremo così essere più tranquilli. Il Senato mi scusi, mi

scusino l'onor. ministro ed i componenti l'Ufficio centrale se io abuso così - come sento io stesso - con manifesta e soverchia frequenza nel prendere la parola.

La questione della presenza del ministro nella Commissione di avanzamento, astraendo intieramente dalla persona, io non la trovo opportuna. Il ministro, arbitro egli solo e responsabile della designazione e che per far questa desidera il parere o il conforto dell'opinione di una Commissione quale qui è accennata, non ha bisogno e non può esser opportuno intervenga personalmente in seno ad essa per dare degli schiarimenti.

Che si dia per mezzo di una relazione scritta, egli che ha tutti gli elementi per poterla compilare e per mettere così i membri della Commissione consulente in grado di farsi un'opinione più fondata, questo è giusto. Per dare nozioni precise su un ufficiale generale o colonnello, nozioni che in parte potrebbero essere sfuggite o mancare a qualcuno dei membri, è opportunissimo l'intervento del comandante il corpo d'armata, dal quale l'ufficiale dipende, proposto in questa legge. Ma che intervenga il ministro per la designazione delle alte cariche, a mio giudizio, no. Perché: o egli esercita un tale ascendente da determinare una specie di pressione indiretta sull'animo dei membri della Commissione superiore, o non la esercita, e in una possibile opposizione il suo prestigio non ne guadagna. Eppoi resta in certo modo frustrato lo scopo dell'intervento della Commissione, che è quello di porgere al ministro la manifestazione di un proprio apprezzamento, e non già di creare uno scambio di impressioni sui dati cognitivi, sulle informazioni che si forniscono. Per me il parere della Commissione deve essere pronunziato all'infuori d'ogni ingerenza del ministro, altrimenti può diventare un indiretto coinvolgimento per parte della Commissione della responsabilità che il ministro ha avvocato a sé.

PERRUCCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRUCCHETTI. Io mi associo alla proposta del colleghi Bava-Beccaris e Lamberti, aggiungendo una considerazione: il ministro della guerra può essere, come oggi è, militare di piena competenza, ma può essere domani un non militare. Ora la designazione fatta, come è detto

qui, dal ministro della guerra sui semplici pareri di quattro comandanti, non dà tutte le garanzie che sono necessarie, se non è circondata dall'avviso di tutti i comandanti di Corpo d'armata, i quali, per essere arrivati ad un comando così alto, devono avere delle grandi qualità. Per conseguenza, vista la necessità della massima reciproca fiducia, fra Comandanti e Comandati e vista la possibilità che il ministro sia o non militare, preferirei che la designazione fosse fatta col concorso di tutti i comandanti di corpo d'armata.

Non ho altro da dire.

POLLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLIO. Il senatore Lamberti ha toccato un tasto molto delicato, cioè la eventuale esclusione di comandanti di corpo d'armata dal loro comando unicamente perchè non giudicati idonei al comando di un'armata.

Io devo dire francamente che non mi associo a quest'idea. Il senatore Lamberti l'ha giustificata dicendo che da un momento all'altro un comandante di corpo d'armata può assumere il comando di un'armata, e quindi deve essere idoneo alla funzione della carica superiore. Ma questo si può dire di qualunque ufficiale; e se si accettasse il criterio del senatore Lamberti si sovvertirebbe il principio su cui è fondato l'avanzamento; cioè che si debba essere idonei alla carica che si ricopre, e si debba avere la idoneità alla carica superiore per poter conseguire l'avanzamento.

Secondo me, la mancanza di idoneità alla carica superiore per un comandante di corpo d'armata non dovrebbe dar luogo alla esclusione.

La storia ci insegna, e ne abbiamo avuti esempi in Italia, e nelle guerre dei secoli passati e napoleoniche. Abbiamo visto ufficiali generali pienamente idonei al comando che reggevano, e non idonei al comando superiore; essere preziosi comandanti, e cito il maresciallo Ney che tutti sanno essere stato un comandante di corpo d'armata di valore inestimabile, ma che nel comando di un'armata non ha dato ottima prova; ciò che non ha impedito che tornasse a comandare truppe con splendido valore.

Io non trovo che sia necessario di escludere senz'altro un generale dal posto di comandante di Corpo d'armata, solo perchè non è

idoneo a comandare un'armata; per questo ufficio si richiedano talenti speciali, si richiede un'attitudine particolare, e direi che vi possono essere generali di alto intelletto, di vasta cultura, di grande carattere che sono forse più idonei a comandi molto superiori, anzichè ad un comando immediato di truppa.

Il Clausewitz, per esempio, per citare un caso.

In Italia, e fuori, spesso si trovano dei comandanti che sono perfettamente idonei al comando di truppa, e che non possono rendere ulteriori servizi quando siano lontani dal comando immediato, e debbono badare a grandi combinazioni strategiche; ma non vedo la ragione di escluderli; e poi siamo tutti uomini, e fra camerati è difficile pronunciare una esclusione contro un generale, quando si sa che, per doti fisiche, morali e intellettuali è all'altezza del proprio compito.

Il senatore Lamberti ha poi toccato altre questioni che si riferiscono a questi ufficiali di grado elevatissimo; ma io non voglio tediare il Senato dilungandomi, mi limiterò a fare una sola osservazione sul testo non so se concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale, o sul testo presentato dall'Ufficio centrale, dove si parla di quattro generali designati per il comando d'armata.

Io osservo che questi generali possono essere meno e possono essere anche di più. La composizione delle armate dipende da esigenze strategiche e politiche, quindi trovo che sarebbe meglio non parlare del numero.

Osservo ancora che il ministro, secondo questo articolo, sentirà il parere consultivo di una Commissione per la designazione di diverse cariche che sono enumerate nell'articolo.

Ce n'è qualcuna, che io escluderei. Per esempio, per il presidente del tribunale superiore di guerra e marina mi pare che debba essere di competenza del ministro la designazione. La Commissione non ha gli elementi per giudicare, e credo che il ministro non debba trovarsi legato da un parere sopra una carica specialissima, che è al di fuori completamente della sfera d'azione militare. Quindi io proporrei di togliere tale carica da quelle enumerate.

Devo però aggiungere ancora qualche cosa su quello che il senatore Lamberti ha dichiarato, cioè su quella specie di elezione che si farebbe dei comandanti d'armata,

Osservo che, se è vero che fra i comandanti d'armata qualcuno di Corpo d'armata non sia da essi conosciuto, se è sfuggito all'attenzione di qualcuno dei comandanti d'armata il valore e la competenza di esso, a maggior ragione può sfuggire a comandanti di Corpo d'armata, i quali sono meno anziani di grado, hanno minore età e minore esperienza, quindi questa elezione sarebbe in certo modo viziata dalla stessa idea per la quale il Lamberti crede che dovrebbe essere viziata la designazione dei comandanti d'armata fatta dai comandanti d'armata in carica.

Osservo infine che dovere fra i primissimi del capo di Stato maggiore dell'esercito che ha l'onore di far parte di questa Commissione, è di conoscere l'alto personale; ed io posso dire con sicurezza che lo conosco: posso ingannarmi come tutti gli uomini, ma certamente in questa Commissione posso portare se non una voce autorevolissima, la voce di uno che conosce i suoi camerati, che sa quale sia il loro valore e quali servizi possano rendere allo Stato.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Mi rincresce di essere un poco dissenziente dall'amico Lamberti su questa questione, nella quale mi associo in gran parte a quanto ha detto il generale Pollio. Io non credo che la designazione al comando di una armata possa costituire un titolo quasi di demerito per i comandanti di corpo d'armata che non sono chiamati a tal posto. Il comando di un'armata in guerra ha una tale importanza che io ritengo che nessun comandante di corpo d'armata possa dire da sé « io sono capace di esercitare tale funzione ». È un comando dal quale talvolta dipendono le sorti del paese, anzi spesse volte; e per conseguenza io ritengo che debba essere lasciata la massima facoltà al Governo per chiamare a questo incarico coloro i quali in coscienza ne sono reputati degni, e che hanno tutti i meriti ed i requisiti per coprire tal posto. L'importanza del comando di una armata è massima; noi l'abbiamo visto in tutte le nostre guerre e, come ha detto benissimo il collega Pollio, la missione del comandante d'armata è ben diversa da quella di un comandante di Corpo d'armata. Napoleone stesso diceva che fra tutti i suoi marescialli forse il generale Massena soltanto era capace

di comandare un esercito di centinaia di migliaia di uomini. Ed il generale Canrobert comandante in capo dell'esercito francese in Crimea dopo la morte del generale St-Arnaud, diede un nobilissimo esempio di virtù militare dimettendosi spontaneamente dal comando per cederlo al generale Pelissier che riteneva più atto di se stesso per raggiungere lo scopo prefisso. E pur lasciando il comando in capo volle rimanere egualmente in sott'ordine al Pelissier di lui meno anziano. E casi consimili ne potrei citare parecchi altri.

Io poi per quella parte che ha proposto il senatore Lamberti, cioè che i generali comandanti d'armata vengano designati dai comandanti di corpo d'armata stessi, dico la verità, che questa idea l'ho avuta e l'ho manifestata fin da 40 anni fa, dopo cioè l'infelice guerra del 1866: ho pensato che sarebbe forse meglio che i comandanti d'armata fossero designati dagli stessi comandanti di corpo d'armata, poichè sono essi che conoscono meglio le attitudini dei singoli che possono capacitarsi come ad uno piuttosto che ad un altro possa darsi un comando di tanta importanza, sottraendo così la designazione di questi comandi a qualunque influenza politica o esterna. Noi abbiamo avuto dei tristissimi esempi nella nostra storia. Novara! Influenze completamente politiche hanno designato il generale al comando dell'esercito, contro il parere delle autorità militari, e l'opinione del mondo militare.

Quindi vorrei che non si avessero mai a ripetere casi simili. Non ne faccio una proposta, è un'idea che ho avuto, come dissi, più di 40 anni fa; e se non è attuabile adesso, credo che lo sarà forse col tempo, quando sarà più matura. Altro non ho da dire.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. La questione, come ha osservato l'onorevole senatore Pollio, è delicatissima ed ha non solo un carattere tecnico militare, ma altresì un carattere politico. Quando si tratta di designare un comandante d'armata può darsi che vi sia l'uomo designato più specialmente per un mandato determinato che può avere anche carattere politico. Per conseguenza la designazione va lasciata alla responsabilità del ministro della guerra, alla responsabilità del Governo. Il ministro della guerra ha mezzo

di consigliarsi, di domandare il parere a persone competenti come i comandanti d'armata, come il capo di Stato maggiore dell'esercito, il quale è sempre a contatto dei comandanti di corpo d'armata. Anzi lo stesso ministro della guerra, sia nelle questioni disciplinari d'amministrazione, d'ordinamento e d'istruzione, come anche nelle manovre, ha relazioni continue coi comandanti di corpo d'armata e li può studiare e conoscere in modo da formarsi un esatto concetto del loro valore.

Il dubbio che il ministro della guerra si possa ingannare nel suo apprezzamento e che i comandanti di armata non gli possano dar notizie sufficienti mi pare non fondato. Come ha opportunamente osservato l'onorevole senatore Pollio, fra i comandanti di Corpo d'armata che dovrebbero esser chiamati ad indicare in modo plebiscitario i comandanti d'armata, ve ne possono essere alcuni che non conoscono affatto i loro colleghi, cosicchè non potrebbero dare un giudizio ponderato e sicuro. Io ritengo che non si debba sottrarre al ministro la responsabilità che gli spetta, per addossarla ad un consesso che, per quanto autorevole, può dare giudizi non giusti.

Pregherei perciò gli onorevoli senatori che hanno fatto osservazioni a proposito di questo articolo del disegno di legge, di voler lasciare il testo dell'articolo stesso così come è stato proposto.

Quanto al presidente del Tribunale supremo di guerra e marina, l'Ufficio centrale se ne rimette completamente all'onorevole ministro. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La questione sollevata a proposito di questo articolo è duplice: 1° Designazione delle alte cariche dell'esercito e segnatamente dei comandanti di armata, su cui si è svolta precipuamente la discussione; 2° Intervento del ministro della guerra in seno alla Commissione speciale incaricata appunto di fare queste designazioni.

Quanto alla designazione dei comandanti di armata, che il senatore Lamberti ed in parte almeno, sebbene non sotto forma di proposta concreta, il senatore Bava-Beccaris, vorrebbero

lasciare anzichè ai comandanti d'armata in carica, ai comandanti stessi di Corpo d'armata, hanno già ampiamente risposto tanto l'onorevole senatore Pollio quanto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, ed io non posso che associarmi completamente alle giustissime osservazioni da essi fatte.

Del resto il concetto che presiede in materia di Commissioni d'avanzamento alla compilazione di questa legge è stato quello di ridurre il più che fosse possibile quelle Commissioni pletoriche che in fondo in fondo finiscono per non avere nessuna responsabilità.

Il Senato ha già approvato l'articolo precedente che questo principio appunto riconosce, e a me sembra sarebbe fare un passo indietro se si volessero riportare di nuovo in seno a queste Commissioni per la designazione alle più alte cariche dell'esercito tutti i comandanti di Corpo d'armata per far loro eleggere nel loro seno i comandanti di armata che dovranno guidarli in guerra. Perciò mi associo pienamente alle considerazioni fatte in questo senso dagli onor. senatori Pollio e Goiran.

Quanto all'intervento del ministro in seno a queste Commissioni, sia esso un militare come attualmente è, sia esso un non militare, come ha osservato l'onor. senatore Perrucchetti, mi pare che la questione sia stata un po' travisata. Il ministro della guerra ha pur bisogno di sapere, lui che deve fare la designazione definitiva, che cosa si sia detto in seno a queste Commissioni sul conto di questo o di quel generale di cui si è discusso, non solo perchè egli possa a sua volta riferire in seno al Consiglio dei ministri (poichè la nomina a comandante d'armata è di competenza del Governo); ma la cosa mi sembra ancora opportuna per un'altra considerazione. Il ministro è giornalmente in contatto con tutte le autorità territoriali militari, comandanti di divisione, comandanti di corpo d'armata, perchè tutta la sua azione direttiva si svolge appunto per il tramite dei comandi di Corpo d'armata. Il ministro] giornalmente ha modo di vedere, di apprezzare tutte queste autorità, tanto nel governo disciplinare, quanto nel governo amministrativo, come anche per quanto riguarda l'istruzione delle truppe. Egli può quindi portare in seno alla Commissione centrale dei lumi che forse alla Commissione possono essere sfuggiti, e la

Commissione può trarne vantaggio per le sue designazioni. Mi pare che tutto ciò sia ovvio.

È poi assolutamente da escludersi che il ministro possa andare nella Commissione per influire sulle sue deliberazioni in senso politico. Il Governo riserva a poi il suo giudizio; del resto il ministro non ha voto ed è bene che non l'abbia perchè potrebbe trovarsi in minoranza in questa Commissione, ma egli vi interviene esclusivamente per conoscere egli stesso tutto il procedimento della Commissione, gli argomenti addotti in pro e contro dai membri della stessa, per poter poi fare la sua designazione con illuminata coscienza.

Prego quindi gli onor. senatori che hanno fatto proposte di emendamenti, di non volervi insistere e prego il Senato di voler votare l'articolo così come è stato concordato.

Quanto all'osservazione fatta dal senatore Pollio relativa al presidente del tribunale supremo di guerra e marina, convengo perfettamente nella giustezza della sua osservazione. Dico solo che è stato lasciato nell'articolo per semplicità di dizione, e perchè vi si parla delle alte cariche dell'esercito, tra le quali va compreso il presidente del tribunale supremo di guerra e marina. Poco male del resto che la Commissione speciale dia il suo parere anche su quest'altra carica, tanto più che si tratta di un parere consultivo.

POLLIO. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 17.

Per la promozione ai vari gradi, sino a quello di tenente colonnello compreso, è definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, in occasione della formazione dei quadri annuali normali di avanzamento, non venne iscritto per due volte consecutive nel quadro rispettivo, in seguito a giudizio di non idoneità od a rinuncia, non motivati da temporanea infermità.

Le due esclusioni dal quadro di avanzamento non possono determinare l'esclusione definitiva quando tra la 1ª e la 2ª sia interceduto un giudizio d'idoneità all'avanzamento.

Nei gradi successivi è escluso definitivamente dall'avanzamento l'ufficiale giudicato una sola volta non idoneo o che abbia rinunciato al grado superiore, purchè il giudizio di non idoneità o la rinuncia non derivino da motivi di salute.

La mancata designazione a comandante di Corpo d'armata equivale all'esclusione dall'avanzamento. Fanno eccezione il primo aiutante di campo di S. M. il Re, il presidente del tribunale supremo di guerra e marina, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, e gli ispettori generali d'artiglieria e del genio, pei quali ultimi due è però necessaria la riconosciuta idoneità alle mansioni loro spettanti presso l'esercito mobilitato.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Osservo che qui si stabilisce che la mancata designazione ad un comando di Corpo d'armata deve considerarsi come esclusione dall'avanzamento. Quando fu presentata la legge ultima sull'ordinamento dell'esercito (legge che fu presentata sullo scorcio della sessione del 1911, se non erro, in un momento cioè affannoso, onde fu esaminata dagli uffici, discussa e votata in meno di 48 ore), io accennai al fatto della necessità di investire di un grado vero e proprio il comandante di Corpo d'armata. (*L'oratore interrompe il suo dire*).

GOIRAN, *relatore*. Io pregherei il senatore Lamberti di voler continuare nella sua esposizione.

LAMBERTI. Ho tralasciato di parlare perchè ho veduto che il ministro non mi dava ascolto.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io la ascolto benissimo, ma il Presidente mi ha fatto domandare una cosa ed io dovevo pur rispondere!

LAMBERTI. Nella circostanza testè ricordata io accennai al Senato che era utile che il comandante di Corpo d'armata fosse rivestito di un grado suo proprio e mi pare che il ministro non fosse alieno dall'accogliere questo mio concetto. Ora io dico: dal momento che nella presente legge si mette un inciso di questa natura: « la mancata designazione a comandante di Corpo di armata equivale alla esclusione dall'avanzamento », vuol dire che si riconosce una tale differenza di funzioni, di autorità e

di responsabilità fra un tenente generale comandante di divisione od investito di funzioni affini e quegli che è designato per un comando d'armata, che io non so capire perchè si debba continuare a perpetuare il fatto di vedere ricoperto da un medesimo grado funzioni ed autorità sì differenti, quali quelle di un comandante di Corpo d'armata e di un comandante di divisione.

E poichè il grado di tenente generale serve anche pei designati al comando di un'armata, mi giova ritornare su quanto dissi a proposito di tali designazioni, e mi si consenta di chiarire o giustificare il mio concetto dal senso che gli si è voluto attribuire. Io non mi sono mai sognato di dire che chi è capace di comandare un Corpo d'armata sia sempre capace di comandare bene anche un'armata. Ho detto, o per lo meno mi sono inteso di dire, che tanto nell'individuo che è rivestito di sì alte funzioni, quando nei suoi dipendenti, e altresì in quegli (il comandante di armata) che dal comandante di Corpo di armata deve ripromettersi sì larga cooperazione, deve essere la coscienza o almeno sufficiente grado di fiducia, che ad un dato momento possano essere, senza grave danno, se non convenientemente, sostenute interinalmente le funzioni del grado superiore; ed è opportuno perciò a mio giudizio che si eviti di infliggere, se non esplicitamente, implicitamente ad un comandante di Corpo d'armata la stigmata della incapacità del grado superiore, tale stigmata venendo inevitabilmente a ripercuotersi sui suoi dipendenti. L'ascendente e il prestigio del Corpo non può più essere inteso,

È chiaro che quando i dipendenti sappiano (e non lo ignorano) che io non sono stato giudicato capace a comandare un'armata, la loro stima o per lo meno la piena fiducia che essi debbono avere in me, specialmente in tempo di guerra, viene a scadere. Ciò non avverrebbe invece quando la designazione venisse fatta dai colleghi, perchè in questo caso vorrebbe dire esplicitamente che la scelta concorde o a maggioranza dei colleghi, significa convincimento e fiducia per parte di questi che il collega prescelto è ritenuto il più atto a conseguire la vittoria, quegli, in sostanza, che meglio potrà condurre l'armata. Ma non significa che gli altri siano assolutamente incapaci. Non nego che su dodici comandanti di Corpo d'armata ve

ne possano essere otto i quali non siano ben capaci di comandare un'armata! Questo si capisce, perchè di Napoleone non ve n'è stato che uno. È bene perciò che una designazione di scelta vi sia; ma la ritengo più efficace e più salutare pel morale dei quadri che essa venga piuttosto da tutti i colleghi, che non da un collegio ristretto, i cui membri non sempre possono avere il pieno possesso di tutti gli elementi per ben giudicare su una scelta di tanto valore. Rientrando ora nel primitivo argomento, io credo utilissimo e perciò intendo che fra un comandante di Corpo d'armata e un comandante semplicemente di divisione vi sia una veste spiccatamente differente; mentre è oggi consacrato dal fatto che l'uno e l'altro rivestano un solo ed unico grado, tanto che quando si va in congedo siamo tutti perfettamente uguali, e succede, quel che è successo a me, che, richiamato per sei mesi in servizio, sono stato considerato in tutto e per tutto come un semplice comandante di divisione, negandomisi perfino i diritti che erano inerenti alla qualità da me lasciata all'abbandono del servizio attivo.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Mi pare che la questione sollevata dal senatore Lamberti esuli da questo progetto di legge.

Noi adesso ci preoccupiamo di avanzamento ed il senatore Lamberti fa questione del grado specifico da dare ai comandanti di Corpo d'armata. È questione questa che si sarebbe potuta risolvere con la legge d'ordinamento; si potrà forse risolvere con le nuove tabelle organiche, ma in questo momento mi pare che la questione esuli affatto. Pregherei quindi l'onore senatore Lamberti a non voler insistere nella sua proposta.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Quando si discusse il progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, il ministro accennò non essere opportuno trattare in quella sede di questo argomento; ora l'onorevole relatore mi dice non essere questa questione attinente all'avanzamento, ma doversene discorrere nelle leggi di ordinamento. Domando mi si dica in quale circostanza debbasi sollevare questa questione, perchè io ne possa trattare come credo mio dovere di fare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Rispondo categoricamente alla proposta del senatore Lamberti.

Sta di fatto che altra volta ho accennato al senatore Lamberti che forse non era esclusa l'idea che si potesse addivenire alla istituzione di un grado vero e proprio per il comandante di corpo d'armata. Ora posso dire all'onorevole senatore Lamberti che questa questione l'ho risolta in senso negativo. E la ragione è semplicemente questa: se noi diamo un grado effettivo al comandante di corpo d'armata, non vedo perchè non lo dobbiamo dare al comandante d'armata; ma in questo caso noi avremo generali con due, tre, quattro, magari cinque filetti sul berretto.

Ora mi consenta il senatore Lamberti di osservargli che i comandanti di Corpo d'armata un tempo non avevano nessun distintivo speciale, erano tenenti generali come i comandanti di divisione, mentre ora hanno una corona Reale sulle spalline...

MAURIGI. L'aquila d'oro e il titolo di Eccellenza.

SPINGARDI, *ministro della guerra*... Hanno l'aquila d'oro sul berretto, hanno il titolo di Eccellenza, come giustamente ha osservato il senatore Maurigi, e poi hanno un assegno superiore, che ha anch'esso il suo valore: mi pare quindi che sia abbastanza assicurata la dignità ed il prestigio di questi comandanti e non saprei acconciarmi perciò alla proposta del senatore Lamberti che debba essere attribuito un vero e proprio grado speciale al comandante di Corpo d'armata...

LAMBERTI. Mi dispiace, ma non condivido questa opinione e persisto nella mia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non facendosi proposte, pongo ai voti l'art. 17 così come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti.

(Approvato).

Rinvieremo a domani il seguito di questa discussione.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni per le nomine di cui all'ordine del giorno:

Per la nomina di un componente della Commissione per il regolamento interno:

Senatori votanti . . . . .	115
Maggioranza . . . . .	58
Il senatore Vischi . . . . .	ebbe voti 74
» Maurigi . . . . .	» 7
» Cavasola . . . . .	» 7
Voti nulli o dispersi . . . . .	8
Schede bianche . . . . .	19

Eletto il senatore Vischi.

Per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori votanti . . . . .	113
Maggioranza . . . . .	57
Il senatore Bettoni . . . . .	ebbe voti 64
» Martuscelli . . . . .	» 25
» Zappi . . . . .	» 3
» Vischi . . . . .	» 1
» Mariotti . . . . .	» 1
Voti nulli o dispersi . . . . .	1
Schede bianche . . . . .	18

Eletto il senatore Bettoni.

Per la nomina di un commissario nella Commissione per i trattati internazionali:

Senatori votanti . . . . .	114
Maggioranza . . . . .	58
Il senatore Zappi . . . . .	ebbe voti 80
» De Sonnaz . . . . .	» 9
» Bettoni . . . . .	» 3
» Tommasini . . . . .	» 3
Voti nulli o dispersi . . . . .	4
Schede bianche . . . . .	13

Eletto il senatore Zappi.

Per la nomina di un commissario al Consiglio superiore del lavoro:

Senatori votanti . . . . .	115
Maggioranza . . . . .	58
Il senatore Torrigiani Luigi . ebbe voti	94
» Mariotti . . . . . »	6
» Torrigiani Filippo . . . . . »	1
Schede bianche . . . . .	14

Eletto il senatore Torrigiani Luigi.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530 - *Seguito*);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

II. Relazioni della Commissione per il Regolamento interno del Senato (Nn. CLXIII e CLVIV - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa l'11 marzo 1913 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.